



## Comune di Porto Torres

### Ordinanza Sindacale n° 44 del 04/10/2021

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: **REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 7/2021 DEL 2 FEBBRAIO 2021- DISCIPLINA APERTURA DEI CIMITERI CITTADINI.**

#### IL SINDACO

**Vista** l' ordinanza sindacale n. 7/2021 del 2 febbraio 2021 con la quale viene disciplinata l'apertura dei cimiteri comunali con gli orari stabiliti antecedentemente all'emergenza Covid, ad eccezione della chiusura antimeridiana nelle giornate di martedì e giovedì per consentire le operazioni di polizia mortuaria di tumulazione, estumulazione, traslazione e inumazione dei cadaveri, nonché l'accesso dei familiari o parenti più stretti dei defunti interessati alle suddette operazioni nella misura di tre persone per volta per un massimo di quindici;

**Considerato** che con la stessa ordinanza si è disciplinato l'accompagnamento dei feretri all'interno della camera mortuaria dopo le ceremonie funebri limitandone l'ingresso ai familiari o parenti più stretti per un massimo di tre persone per volta, sempre nel limite complessivo di 15 unità;

**Accertato** che, pur nel permanere dello stato di emergenza sino al 31/12/2021, si è concluso il periodo di maggiori restrizioni dovute alle nuove misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, emanate e messe in atto, che prevedono un parziale superamento delle esigenze di distanziamento;

**Visto** il D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990 *“Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”* ed in particolare, l'art. 51 il quale stabilisce che spetta al Sindaco l'ordine e la vigilanza dei cimiteri;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.06.2006 e successivamente integrato e modificato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

**Considerato** che l'art. 39 del citato Regolamento, al punto 1, stabilisce che "l'orario di apertura e chiusura del Cimitero al pubblico è fissato, per stagioni, dal Sindaco";

**Ritenuto** di dover disciplinare anche le giornate in cui è possibile effettuare le operazioni di seppellimento dei feretri, al fine di consentire agli Uffici preposti l'istruttoria delle istanze di sepoltura ed, altresì, una migliore organizzazione del servizio;

**Visti:**

- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'articolo 50, commi 4 e 5;

**Visto** lo statuto comunale;

## ORDINA

di revocare, per i motivi esposti in premessa, che qui integralmente si richiamano, l'Ordinanza Sindacale n° 7/2021 del 2 febbraio 2021.

## DISPONE ALTRESI'

1. che gli orari di apertura e chiusura al pubblico vengano regolati con gli orari disciplinati dal vigente regolamento comunale e siano adeguatamente pubblicizzati con appositi cartelli da affiggersi alle entrate dei Cimiteri;
2. che l'accesso sia consentito a persone dotate di mascherina con l'osservanza della distanza minima di sicurezza interpersonale, determinata in almeno un metro tra le singole persone, e dal divieto di assembramento;
3. che le operazioni cimiteriali, vengano svolte a cimitero aperto nelle giornate di martedì e giovedì a partire dalle ore 8,30 e sino alle ore 12,30, fatte salve comprovate ragioni di carattere igienico-sanitario;
4. che durante le operazioni di estumulazione, esumazione, riduzione e traslazione dei cadaveri, l'area cimiteriale interessata venga opportunamente delimitata e non venga consentita la presenza ad estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
5. che non vengano celebrati funerali nei giorni di Natale, Capodanno e Ferragosto e nelle ore pomeridiane dei giorni festivi e domeniche.
6. che le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno esecutività immediata e potranno essere modificate solo con espresso provvedimento del Sindaco;

La presente ordinanza:

- **Ha validità fino a nuove disposizioni e/o integrazioni;**

- E' immediatamente efficace ed è pubblicata nell'albo pretorio on-line dell'Ente e diffusa a mezzo stampa e attraverso il sito istituzionale del Comune.

- La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

- Viene trasmessa secondo le rispettive competenze: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, alla Prefettura di Sassari, al Presidente della Regione Sardegna, alla Protezione Civile della Regione Sardegna, all'Azienda ATS di Sassari, alla Questura di Sassari, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, alla Impresa affidataria/concessionaria dei servizi cimiteriali all'interno delle aree cimiteriali, alle imprese locali di onoranze funebri, ai parroci cittadini, all'ufficio di Stato Civile.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

**IL SINDACO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**